

Regolamento sull'utilizzo dei dispositivi elettronici

(estratto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria)

PREMESSA

Il divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati dalle norme per gli Studenti e per gli Operatori Scolastici.

Il presente Regolamento è rivolto a tutti gli utenti degli edifici scolastici, ivi inclusi i docenti e il personale scolastico.

La scuola si adopera ai fine di garantire un ambiente educativo/formativo sicuro anche dal punto di vista tecnologico mediante:

- la promozione di iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili rivolte agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico;
- l'adozione di sistemi di controllo alla navigazione Internet nel rispetto del principio della liberalizzazione alla connessione Wi-Fi regolamentato da apposita Procedura di Autenticazione.

Si distinguono due tipologie d'uso del telefono cellulare:

-chiamate, sms e messaggistica a carattere privato;

-altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che abbiano rilevanza e impiego nella didattica.

La comunicazione con le famiglie e con l'esterno, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.

In sintonia con le Linee di Indirizzo del PTOF, il cui fulcro sono l'Agio e il Ben-essere, si estende il divieto d'uso di dispositivi mobili ai momenti di pausa nella didattica in quanto scelta risponde ad una esigenza educativa volta a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, essendo evidente la tendenza dei ragazzi ad "isolarsi", attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso *social network* come Facebook, WhatsApp e altri.

Essendo la competenza digitale una delle "competenze chiave" per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea, un'eccezione è costituita dall'utilizzo di tale tipologia di apparecchiature per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici finalizzati all'acquisizione di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle Tecnologie.

Viene recepita la Nota prot. n. 3952 del 19/09/2023 – *Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe* – Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022 in virtù della quale l'I.C. di Longiano, tenendo conto delle peculiarità del proprio contesto e delle proprie scelte metodologiche, ritiene di dover includere tra le "finalità inclusive" quelle medico-sanitarie che consentono, eccezionalmente, l'uso dei telefoni cellulari in classe e/o in eventuali altri contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di *smartphone* collegati a dispositivi salvavita, o utili all'invio di segnalazioni mediche da remoto.

Ai sensi della legge 17 maggio 2024, n. 70 recante "*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*", la legge 29 maggio 2017, n. 71 ha esteso il proprio ambito di intervento oltre che al contrasto al cyber bullismo anche ai fenomeni connessi al bullismo. Pertanto vengono recepite nel presente Regolamento di Istituto le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo con particolare riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 3) come riportato sul Sito Web della Scuola al link: <https://www.iclongiano.edu.it/wp/bullismo-cyberbullismo-internet-e-sicurezza-online/>

Art. 1

Durante il periodo di permanenza a scuola, è vietato l'utilizzo del telefono cellulare e/o di ogni altro dispositivo elettronico e di intrattenimento (mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera e similari). Il divieto si estende agli intervalli ed a tutte le attività didattiche svolte all'esterno degli edifici scolastici.

I dispositivi devono essere **spenti** e opportunamente custoditi dai proprietari.

La scuola declina ogni responsabilità in caso di eventuali furti e/o danneggiamenti.

Art. 2

Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di esame di stato, test), su richiesta dei docenti, i cellulari e gli altri dispositivi verranno **depositati** spenti in apposito contenitore e restituiti al termine delle prove stesse.

Art. 3

In tutte le pertinenze scolastiche (palestre, bagni, aule, laboratori, corridoi...) sono **vietate audio- video-riprese** sia di ambienti che di persone.

Eventuali fotografie o audio-video-riprese, effettuate senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano **come violazione della privacy**.

Art. 4

Durante le ore di lezione, eventuali, gravi ed urgenti esigenze di comunicazione con l'esterno (tra studenti e famiglie, tra personale scolastico e terzi...) potranno essere soddisfatte, mediante **l'utilizzo del telefono fisso** presente nei plessi dell'Istituto.

E' discrezione dei docenti concedere deroghe e derogare essi stessi, consentendosi l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni aventi carattere di rilevanza e particolare urgenza, non risolvibili in altro modo.

Art. 5

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono prestare particolare attenzione a **non mettere on line o a diffondere tramite altri mezzi web** (ad esempio su blog, siti web, social network) immagini o contenuti che possano risultare lesivi e/o dannosi per l'immagine ed il prestigio della scuola, degli operatori scolastici, degli alunni e dei terzi in generale.

Art. 6

L'utilizzo di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari **è consentito** agli alunni unicamente su indicazione del docente.

Art. 7

E' possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, quali i motivi di studio individuale. Qualora gli alunni o i docenti intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti ad informarne preventivamente i terzi non essendo lecito effettuare riprese/registrazione senza il preavviso.

Art. 8

Per ogni altro **utilizzo o eventuale diffusione delle registrazioni**, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nelle stesse (professori, studenti...) e ottenere il loro **esplicito consenso** in quanto registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.

La violazione del presente *Regolamento sull'utilizzo dei dispositivi elettronici* configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, ispirate al criterio di gradualità e coerenti con le finalità educative della scuola.